



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Piazza XX luglio 1865 - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)

ORDINANZA N. 180/2016

MISURE TECNICHE PER PREVENIRE, SCORAGGIARE ED ELIMINARE LA PESCA ILLEGALE, NON DICHIARATA E NON REGOLAMENTATA.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

- VISTI** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- VISTO** il D.P.R. 1639/1968 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 4/2012 e successive modifiche, misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 1 marzo 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante, tra le altre, le disposizioni attuative del regime di esenzione (in materia di sistema di controllo dei pescherecci) di cui all'art. 9, paragrafo 5, del Regolamento (CE) 1224/2009;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del "Piano di Azione", in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Direttoriale 28 luglio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO** il Regolamento (UE) 1380/2013 relativo alla nuova politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1224/2009 e successive modifiche che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) 404/2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1967/2006 e successive modifiche, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1010/2009 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- RITENUTO** necessario regolamentare le modalità di comunicazione dell'attività di pesca professionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, alla luce dei mutati riferimenti normativi internazionali, comunitari e nazionali;

ORDINA

Articolo 1

(Ingresso e uscita dei pescherecci)

1. Le comunicazioni di cui all'art. 4 comma 1 del D.D. 28 luglio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (G.U. n. 209 del 07.09.2016), per tutti i pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 12 metri e inferiori a 15, esentati dall'installazione del sistema di controllo satellitare V.M.S., dovranno essere tempestivamente effettuate alla Sala Operativa di questo Comando mediante modalità radio (VHF) o telefonica (0789/736709) esplicitando la natura della chiamata, la matricola di iscrizione e l'eventuale presenza a bordo di specie soggette a piani pluriennali di ricostituzione quali tonno rosso (BFT) e pesce spada (SWO), facendo salvo l'obbligo di prenotazione previsto per tali tipologie di cattura.

Articolo 2

(Limiti generali all'impiego degli attrezzi da pesca)

1. Le operazioni di sbarco e/o stivaggio degli attrezzi da pesca di cui agli artt. 1 e 3 del D.D. 28 luglio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (G.U. n. 209 del 07.09.2016), dovranno essere tempestivamente comunicate alla Sala Operativa di questo Comando, mediante radio (VHF) o in modalità telefonica (0789/736709).

Articolo 3

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente menzionato in seno alla presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa Comunitaria e Nazionale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

La Maddalena, 26.09.2016

Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI